

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2709 del 12/05/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6, 27, 28 E 31 - CAMPO BO' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA - DOMANDA DI VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN CORSO DI RINNOVO, PER USO ZOOTECNICO E CONSUMO UMANO, IN COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR), LOC. BASILICAGOIANO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE, CAMBIO DI TITOLARITA' E NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE. PRATICA PRPPA0335. SINADOC 36188/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2818 del 12/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici MAGGIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A di progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274 e 2242 del 2005, 1994/2006, 1985/2011, 65/2015; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le D.G.R. 1195 e 1792 del 2016, in materia di quantificazione dei volumi estraibili; la d.G.R. 1060/2023 in merito al rispetto dei parametri quantitativi delle acque;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di

Parma, conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;

PREMESSO che con domanda prot. Regione Emilia-Romagna n. PG.2015.857836 del 02/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, la Società Azienda Agricola "S&B" sas di Sartori Carlo Andrea - Bianchi Umberto e C., C.F. 00259720340, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso zootecnico in comune di Montechiarugolo (PR), in loc. Basilicagoiano, assentita dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con Determinazione n. 17360 del 24/11/2014 (pratica PRPPA0335);

VISTA la richiesta di integrazione documentale inviata da Arpaе con prot. n. PG/2023/155887 del 14/09/2023;

VISTO ALTRESI' che con domanda acquisita ai prott. n. PG/2024/192270 del 24/10/2024 e n. PG/2024/196287 del 30/10/2024 è pervenuta istanza di variante sostanziale e cambio titolarità a favore della Società Campo Bo' Società Semplice Agricola, C.F. 01968810349, della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui sopra (pratica PRPPA0335);

DATO ATTO:

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo con variante sostanziale e cambio titolarità di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;
- che la domanda è corredata dalla prescritta documentazione tecnica a firma del tecnico competente;
- della documentazione integrativa pervenuta, acquisita al prot. Arpaе n. PG/2025/85386 del 08/05/2025;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nei termini di legge;
- nella documentazione pervenuta si precisa che *"...L'acqua emunta dai pozzi, non essendo il complesso allacciato a pubblico acquedotto, viene utilizzata per l'abitazione del custode (...) e provvede ad alimentare docce e bagni aziendali..."*;

- il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente e relativo piano di sfruttamento) è da ritenersi compatibile ai sensi della DGR 1195/2016;

DATO ATTO CHE:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- il canone per l'anno 2025 è quantificato in 415,29 euro;

ACCERTATO che la Società Azienda Agricola "S&B" sas di Sartori Carlo Andrea - Bianchi Umberto e C.:

- risulta in regola con il pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna in data 07/01/2015 il deposito cauzionale pari a € 159,00;

DATO ATTO che risulta essere stato versato a nome di Campo Bo' Società Semplice Agricola:

- quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- la somma pari a € 221,77 richiesta a titolo di integrazione del canone già versato per l'anno 2025, pari a 193,52 euro, per un totale di 415,29 euro;
- la somma pari a € 415,29 richiesta a titolo di deposito cauzionale, che risulta versata in data 08/05/2025;

PRESO ATTO CHE:

- sono stati acquisiti i pareri di rito nell'ambito dell'istruttoria del procedimento;
- la Provincia di Parma ha rilasciato parere favorevole con prot. n. 34405 del 09/12/2024 (prot. Arpae PG/2024/222552 del 09/12/2024);
- ATERSIR ha rilasciato parere favorevole con nota prot. n. 377 del 14/01/2025 (prot. Arpae n. PG/2025/7682 del 15/01/2025);

- AUSL di Parma - Str. Organizz. Terr. S.I.A.N. Parma/Sud-Est ha rilasciato parere favorevole con prot. n. 23622 del 28/03/2025 (prot. Arpae PG/2025/59934 del 31/03/2025), indirizzato anche alla Società Campo Bo' Società Semplice Agricola;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURET n. 356 del 20/11/2024, senza che nei termini di legge siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001;
- che la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

DATO INOLTRE ATTO CHE:

- in data 13/03/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 15/03/2025 è arrivata comunicazione che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;

CONSIDERATO che la Società Azienda Agricola "S&B" sas di Sartori Carlo Andrea - Bianchi Umberto e C. ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla concessione e che pertanto la somma di € 159,00, prestata a garanzia dalla Società Azienda Agricola "S&B" sas di Sartori Carlo Andrea - Bianchi Umberto e C., può essere svincolata e può

essere restituito all'avente diritto l'importo del deposito cauzionale versato;

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 "Approvazione progetto Demanio idrico" individua nella Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente, ad oggi "Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi - Infrastrutture, Ambiente e Territorio", la struttura competente alla liquidazione dei depositi cauzionali da svincolare;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi ad assentire il cambio di titolarità della concessione codice pratica PRPPA0335;

ATTESTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** alla Società Campo Bo' Società Semplice Agricola, C.F. e P.IVA 01968810349, fatti salvi i diritti di terzi, il cambio di titolarità e la variante sostanziale della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, in precedenza rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con Determinazione n. 17360 del 24/11/2014, codice pratica PRPPA0335, con le caratteristiche di seguito descritte ed ulteriormente dettagliate nel disciplinare allegato:

- prelievo esercitato mediante 2 pozzi aventi profondità di m 122 (pozzo P1) e m 60 (pozzo P2);
- ubicazione del prelievo: comune di Montechiarugolo (PR), loc. Basilicogioiano, su terreni in affitto, con regolare contratto, di proprietà dell'Azienda Agricola "B&S" sas di Sartori Carlo Andrea - Bianchi Umberto e C, così localizzato:
 - i. Pozzo P1: censito al fg. n. 3 mapp. n. 104 (ex 34); coordinate UTM RER X 612215 Y 955267;
 - ii. Pozzo P2: censito al Fg. n. 3 mapp. n. 85 (ex 44); coordinate UTM

RER X 612211 Y 955546;

- destinazione della risorsa ad **uso zootecnico e uso consumo umano**;
 - portata massima di esercizio pari a complessivi **l/s 12** (di cui l/s 5 per il Pozzo P1 e l/s 7 per il Pozzo P2);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari al massimo a **mc/anno 31.368** (di cui mc/anno 30.000 per uso zootecnico e mc/anno 1.368 per uso consumo umano);
 - Corpo idrico interessato: Codice 2360ER-DQ2-CCI; Nome: Conoide Parma-Baganza - confinato inferiore; Stato quantitativo buono;
2. di **stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**;
 3. di **approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/05/2025;
 4. di **dare atto** che il canone dovuto **per l'anno 2025**, quantificato in **415,29 euro**, e quelli dovuti per le annualità pregresse risultano regolarmente corrisposti;
 5. di **dare atto** che la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a conguaglio in base ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni annuali, conseguenti ad aggiornamenti Istat o a modifiche normative, come indicato in disciplinare;
 6. di **quantificare** l'importo relativo al deposito cauzionale in 415,29 euro e di dare atto che esso è stato versato;
 7. di **dichiarare** che nulla osta alla restituzione della somma di 159,00 euro versata a titolo di deposito cauzionale dalla Società Azienda Agricola "S&B" sas di Sartori Carlo Andrea - Bianchi Umberto e C.;
 8. di **notificare** copia del provvedimento ai soggetti interessati e trasmetterne copia al Settore Affari Generali della Regione Emilia-Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario;

9. di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di **provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di **dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di **dare atto** che:
- il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
 - l'Amministrazione ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 22, D.Lgs n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
13. di **rendere noto** che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Paolo Maroli, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma, e che le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Parma, con sede in P.le della Pace n.1 a Parma e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
14. di **dare atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli

artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;

15. di **notificare** il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata/raccomandata AR.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Campo Bo' Società Semplice Agricola, C.F. e P.IVA 01968810349 (codice pratica PRPPA0335).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:

- Pozzo 1: profondità di m 122; filtri a profondità tra m 110 e m 120 dal p.c., come desunta dalla documentazione depositata agli atti; colonna in ferro del diametro interno di mm 200; equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kW 5,5;
- Pozzo 2: profondità di m 60; filtri a profondità tra m 55 e m 60 dal p.c., come desunta dalla documentazione depositata agli atti; colonna in ferro del diametro interno di mm 200; equipaggiato con pompa sommersa della potenza di kW 7,5;

2. L'opera di presa è sita in Comune di Montechiarugolo (PR), loc. Basilicogioiano, su terreni in affitto, con regolare contratto, di proprietà dell'Azienda Agricola "B&S" sas di Sartori Carlo Andrea - Bianchi Umberto e C, e localizzata come di seguito descritto:

- Pozzo P1: censito al fg. n. 3, mapp. n. 104 (ex 34); coordinate UTM RER X 612215 Y 955267;
- Pozzo P2: censito al Fg. n. 3 mapp. n. 85 (ex 44); coordinate UTM RER X 612211 Y 955546;

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico e consumo umano in quanto, come si legge nella documentazione, *"...non essendo il complesso allacciato a pubblico acquedotto viene utilizzata per l'abitazione del custode... oltre ad alimentare docce e bagni aziendali..."*.

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a

complessivi l/s 12 (di cui l/s 5 per il Pozzo 1 e l/s 7 per il Pozzo 2) e nel limite di volume complessivo pari a **mc/anno 31.368** (di cui mc/anno 30.000 per uso zootecnico e mc/anno 1.368 per uso consumo umano).

3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Codice 2360ER-DQ2-CCI; Nome: Conoide Parma-Baganza - confinato inferiore; Stato quantitativo buono.

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'**anno 2025** è determinato in **415,29 euro**. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il **pagamento** dei canoni dovrà avvenire tramite piattaforma PagoPa o secondo eventuali altre indicazioni di pagamento che venissero impartite dall'autorità competente, nel rispetto delle disposizioni normative.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Pertanto, la somma corrisposta potrà essere soggetta, alla scadenza della concessione, a congruaggio in base ai citati aggiornamenti Istat o modifiche normative.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **415,29 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOKA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Stato delle opere** – Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla normativa vigente, di utilizzare le opere per lo scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dà luogo a decadenza della concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per

un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ARTICOLO 10 – SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il/La sottoscritto/a

c.f. _____ in qualità di legale rappresentante di

c.f. _____ presa visione del presente disciplinare di concessione in data / / , dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

per Il concessionario/legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.